DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1979

che nega il carattere scientifico all'apparecchio denominato « Burroughs-B7700 Information Processing System »

(79/376/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3195/75 della Commissione, del 2 dicembre 1975, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [2], in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando che, con lettera del 22 settembre 1978, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 3195/75, allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Burroughs-B7700 Information Processing System », impiegato per l'elaborazione dei dati nel quadro di programmi d'insegnamento e di ricerca, nei settori della tecnica edilizia, della misurazione, dell'elettronica, dell'aeronautica, dell'astronautica, nonché nel campo dell'informatica, della pedagogia, dell'economia e dell'organizzazione, debba essere considerato o no come un apparecchio scientifico e, in caso di risposta affermativa, se apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3195/75, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 7 febbraio 1979 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali per esaminare questo caso particolare ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un impianto per l'elaborazione dei dati di tipo corrente che non presenta caratteristiche particolari che lo rendano particolarmente adatto alla ricerca scientifica pura ; che può essere impiegato in numerosissimi campi dell'elaborazione dei dati ; che l'impiego che ne viene fatto nel caso specifico non può, da solo, conferirgli il carattere di apparecchio specialmente adatto alla ricerca scientifica pura ; che di conseguenza detto impianto non può essere considerato come un apparecchio scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'apparecchio denominato « Burroughs-B7700 Information Processing System » non deve essere considerato come un apparecchio scientifico.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 316 del 6. 12. 1975, pag. 17.